



Comune di Cannello ed Arnone

Provincia di Caserta

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

Telefono 0823/856176

Pec: protocollo.cannelloarnone@asmepec.it

Sito Internet: www.comune.cannelloedarnone.ce.it

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(art.3 Legge Regionale Campania 2 luglio 1997, n. 18)

SI AVVISA

Che è indetto un bando di concorso integrativo per l'assegnazione di alloggi ubicati nel territorio del Comune di Cannello ed Arnone già disponibili o che dovessero rendersi tali.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO I CITTADINI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione Europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cannello ed Arnone (CE) o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell'ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, adeguati alle esigenze del nucleo familiare del dichiarante, nell'ambito della provincia di Caserta.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, Legge nr. 513 dell'8 agosto 1977);

h) non aver subito condanne penali per reati associativi né di essere destinatario di provvedimenti giudiziari ed amministrativi, pendenti o definitivi;

i) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, non superiore ad Euro **14.038,63**. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l'anno **2020** dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità. Redditi non imponibili ai fini IRPEF, quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati.

Dall'importo così ottenuto vanno detratti Euro **516,46** per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono inoltre Euro **516,46** per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di Euro **3.098,74**, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi di lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi da lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione) il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Infine il reddito da lavoro dipendente (o da pensione), dopo aver effettuato le eventuali detrazioni spettanti come sopra specificato, va calcolato nella misura del 60% (art. 21 della Legge nr. 457 del 5 agosto 1978, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. nr. 9 del 23 gennaio 1982, convertito con modifica dall'art. 21, lettera g, Legge nr. 94 del 25 marzo 1982; L.R. Campania nr. 18 del 2 luglio 1997). Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio percepiti da ciascuno dei nubendi per l'anno precedente a quello corrente. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune; una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4 D.P.R. nr. 223 del 30 maggio 1989).

Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all'art. 1 -bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 221 del 7 maggio 1999, integrati con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 242 del 4 aprile 2001. Nell'attribuzione dei punteggi di

seguito previsti vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso (art.2 L.R.Campania nr.18 del 2 luglio 1997, art. 1 -bis, comma 7, Decr.cit.).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f), g), h) da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera i) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale.

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere compilate utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il modulo di istanza - dichiarazione predisposta dal Comune ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - devono essere sottoscritte e presentate unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o documento equipollente, in corso di validità.

Le domande devono essere spedite al Comune, a mezzo di raccomandata A.R., oppure consegnate direttamente al protocollo generale dell'Ente, o tramite pec: **protocollo.cancelloarnone@asmepec.it** entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando decorrenti dal giorno successivo alla detta pubblicazione. *Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.*

Il plico dovrà risultare regolarmente chiuso, e deve essere indirizzato al **Comune di Canello ed Arnone – Piazza Municipio, 81030 (CE)**, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente ed il seguente oggetto: **“Bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica insistenti sul territorio disponibili o che si rendessero disponibili”.**

Il Modulo per la presentazione delle domande è reperibile sul sito istituzionale: <https://www.comune.canelloedarnone.ce.it/>, ovvero può essere ritirato presso la sede del Comune al Servizio Amministrativo - il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

- dati del concorrente;
- composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto “*Requisiti per la partecipazione*”
- situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita all'anno precedentemente indicato;
- possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
- possesso da parte di tutti di altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h).

Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio con l'eventuale documentazione dimostrativa.

Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall'istante; il

Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Colui che rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell'assegnazione eventualmente spettante.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Certificato della ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- Certificato della ASL attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge nr.118 del 30 marzo 1971, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. nr. 509 del 23 novembre 1988, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- Certificazione rilasciata dalla competente P.A. attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- Certificato dell'Autorità Competente comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
- Certificato della competente P.A. contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
- Certificazione rilasciata dalla competente P.A. attestante l'antigienicità relativa o assoluta dell'alloggio;
- Copia di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero;
- Copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
- Copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.;
- Copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L.R. Campania nr. 19 del 14 agosto 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso l'apposita Commissione, costituita come previsto dall'art. 5 della L. R. Campania n. 18 del 2 luglio 1997 e dalla circolare esplicativa n. 1, prot. n. 1666 del 5 novembre 1997, alla istruttoria delle domande, verificando la compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre, alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONE

Completata l'istruttoria, la Commissione anzidetta trasmette le domande con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuno attribuiti alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 6 della L. R. Campania n. 18 del 2 luglio 1997) che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla stessa Commissione Provinciale per l'Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune. La graduatoria è pubblicata entro 30 giorni, con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Prima dell'ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti prescritti. E' fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell'autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza o ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora il Comune accerti la mancanza dell'assegnatario di alcuno dei requisiti della condizione di cui al comma precedente, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la quale, nei successivi 30 giorni, provvede all'eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicandone l'esito all'interessato. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata, secondo le modalità prescritte dall'art. 8, comma 7, della più volte citata L. R. n. 18 del 2 luglio 1997 e successive modifiche.

La graduatoria definitiva è, anche, valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che dovessero rendersi liberi per qualsiasi motivo, in costanza di validità della graduatoria non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale della Campania n. 18 del 2 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**